

Con il decreto interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014 sono stati definiti i criteri da adottare per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente con riferimento a periodi concessi con accordi stipulati dal giorno della data di pubblicazione del decreto medesimo (4 agosto 2014), in sede regionale per le imprese ubicate nel territorio di una singola regione e in sede governativa per le imprese pluriregionali. Data: 14/11/2016

Sull'argomento, l'INPS ha predisposto la [circolare n. 107 del 27 maggio 2015](#). e la [circolare n. 56 del 29 marzo 2016](#).

Mobilità in deroga alla normativa vigente

E' un'indennità che garantisce ai lavoratori licenziati, che non possono usufruire degli ammortizzatori ordinari, un reddito sostitutivo della retribuzione.

Possano beneficiarne:

- lavoratori licenziati, individuati in specifici decreti regionali o interministeriali, provenienti da soggetti giuridici qualificati come imprese così come individuate dall'articolo 2082 del codice civile per i quali non sussistono le condizioni di accesso ad ogni altra prestazione a sostegno del reddito connessa alla cessazione del rapporto di lavoro prevista dalla normativa vigente.

Pertanto, la mobilità in deroga non può più essere concessa dopo il periodo di Aspi o miniAspi, mobilità ordinaria o disoccupazione agricola già fruito, o dopo un periodo di fruizione della NASPI; né può essere concessa se il lavoratore aveva diritto ad un ammortizzatore ordinario e non ne ha fatto richiesta.

A CHI SPETTA

Ai lavoratori subordinati, compresi apprendisti e lavoratori con contratto di somministrazione, individuati con i decreti/delibere/provvedimenti regionali di concessione della prestazione in deroga oppure, per i lavoratori delle aziende pluriregionali, con i Decreti Interministeriali.

E' necessario consultare i singoli Accordi Quadro fra Regione e Parti sociali per verificare le eventuali particolari disposizioni della Regione competente, ovvero i decreti interministeriali per i lavoratori delle aziende pluriregionali.

DOMANDA

Occorre consultare i singoli Accordi Quadro fra Regione e Parti sociali per verificare le eventuali particolari disposizioni della Regione competente in merito ai passi da seguire per la richiesta di accesso alla mobilità in deroga, che potrebbero prevedere una diversa domanda da presentare in Regione.

In ogni caso il lavoratore, ai fini della fruizione del trattamento di mobilità in deroga concesso, deve presentare anche un'istanza all'INPS, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di licenziamento o dalla scadenza della precedente prestazione fruita oppure, se posteriore, dalla data del decreto di concessione della prestazione in deroga.

La domanda all'Inps deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, previa identificazione con PIN, attraverso uno dei seguenti canali:

- sito Internet dell' Istituto www.inps.it;
- Contact Center Multicanale - numero gratuito 803.164 (da rete fissa) o numero 06 164164 (da telefono cellulare, con tariffazione stabilita dal proprio gestore).
- Patronati/Intermediari dell'Istituto - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi

REQUISITI

Il lavoratore deve essere inserito in un apposito decreto o provvedimento di concessione da parte dell'organo ministeriale o regionale competente e soddisfare i seguenti requisiti:

- 12 mesi di anzianità aziendale presso il datore di lavoro che ha effettuato il licenziamento (periodo del contratto di lavoro), di cui almeno 6 mesi effettivamente lavorati.
Nel computo dei 6 mesi rientrano anche i seguenti periodi: ferie, festività, maternità e infortunio.
- Aver reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale. In caso di rifiuto il lavoratore perde il diritto a qualsiasi prestazione.

Alcune Regioni, in aggiunta a quanto indicato, richiedono ulteriori requisiti. E' necessario consultare gli Accordi Quadro stipulati fra la Regione di riferimento e le Parti Sociali per verificare le eventuali particolari disposizioni.

QUANDO SPETTA

Esclusivamente a seguito di licenziamento. I decreti di concessione di mobilità in deroga non possono prevedere concessioni di trattamenti di mobilità in deroga per periodi non continuativi rispetto all'evento del licenziamento o rispetto a trattamenti già conclusi ([Messaggio Inps n. 7189 del 27.11.2015](#)).

QUANTO SPETTA

L'importo lordo dell'indennità di Mobilità è pari all'80% della retribuzione di riferimento nei limiti del tetto massimo previsto per la mobilità ordinaria, che viene annualmente rivalutata. Il predetto trattamento viene ridotto del contributo del 5,84% per effetto della legge n. 41/86. Dal 2° anno in poi, l'importo della mobilità ordinaria è l'80% dell'importo del primo anno senza la riduzione del 5,84%.

Per la mobilità in deroga gli importi posti in pagamento sono soggetti ad ulteriori riduzioni normativamente previste.

Le riduzioni degli importi lordi in pagamento sono così strutturate:

primi 12 mesi: importo lordo della mobilità ordinaria

dal 13° al 24° mese: importo lordo della mobilità ordinaria – 10%

dal 25° al 36° mese: importo lordo della mobilità ordinaria – 30%

dal 37° mese in poi: importo lordo della mobilità ordinaria – 40%

Sulla prestazione compete l' [assegno al nucleo familiare](#).

DURATA

La durata della prestazione è stabilita nel decreto/delibere/provvedimento regionale oppure, per i lavoratori delle aziende pluriregionali, nel Decreto Interministeriale di concessione della prestazione in deroga riferita al singolo lavoratore. Tale durata non può superare i limiti massimi sottoriportati.

I limiti di durata massima di concessione del trattamento di mobilità in deroga sono modulati in base alle durate delle prestazioni di mobilità in deroga di cui abbiano già beneficiato i lavoratori. La disposizione distingue, pertanto, tra i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi, e lavoratori che abbiano complessivamente beneficiato della medesima prestazione per un periodo inferiore a tre anni.

A) LAVORATORI CHE ALLA DATA DI DECORRENZA DEL TRATTAMENTO ABBIANO GIÀ BENEFICIATO DI PRESTAZIONI DI MOBILITÀ IN DEROGA PER ALMENO TRE ANNI, ANCHE NON CONTINUATIVI

Lavoratori già beneficiari di prestazioni di mobilità in deroga

Periodo di riferimento	Durata massima consentita
1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2014	5 mesi nell'arco del periodo ⁽¹⁾
	5 + ulteriori 3 mesi nell'arco del periodo per i lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. n.218 del 6 marzo 1978 ⁽¹⁾
1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2016	Il trattamento NON può essere erogato
Dall'1 gennaio 2017	Il trattamento NON può essere più erogato

⁽¹⁾ La durata massima consentita è calcolata considerando anche **tutti i periodi di mobilità già concessi nell'annualità di riferimento (anno 2014) per effetto di accordi stipulati in data anteriore** all'entrata in vigore del decreto

I periodi massimi di concessione del trattamento non sono in nessun caso prorogabili ulteriormente.

B) LAVORATORI CHE ALLA DATA DI DECORRENZA DEL TRATTAMENTO NON ABBIANO MAI BENEFICIATO DI PRESTAZIONI DI MOBILITÀ IN DEROGA OPPURE ABBIANO GIÀ BENEFICIATO DI PRESTAZIONI DI MOBILITÀ IN DEROGA PER UN PERIODO INFERIORE A TRE ANNI

Lavoratori mai stati beneficiari di prestazioni di mobilità in deroga

Periodo di riferimento	Durata massima consentita
1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2014	7 mesi nell'arco del periodo ⁽¹⁾
	7 + ulteriori 3 mesi nell'arco del periodo per i lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. n. 218 del 6 marzo 1978 ⁽¹⁾
1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2015	6 mesi nell'arco del periodo
	6 + 2 mesi nell'arco del periodo per i lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. n. 218 del 6 marzo 1978
1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2016	4 mesi nell'arco del periodo

Lavoratori mai stati beneficiari di prestazioni di mobilità in deroga

Periodo di riferimento	Durata massima consentita
	4 + 2 mesi nell'arco del periodo per i lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. n. 218 del 6 marzo 1978

(¹) La durata massima consentita è calcolata considerando anche **tutti i periodi di mobilità già concessi nell'annualità di riferimento per effetto di accordi stipulati in data anteriore all'entrata in vigore del decreto.**

Per questi lavoratori (sub B) la durata complessiva del trattamento – comprensiva dei periodi autorizzati nel 2014 - non può in ogni caso eccedere il periodo massimo di tre anni e cinque mesi (più ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. del 6 marzo 1978 n.218) ovvero di tre anni e quattro mesi, includendo i periodi autorizzati nel biennio 2015 – 2016.

CUMULABILITÀ

Per gli anni 2009 - 2016 è possibile cumulare la mobilità in deroga con i compensi derivanti dai "voucher o buoni lavoro" (lavoro accessorio):

- fino a un massimo di € 3.000 per anno solare: CUMULO TOTALE delle prestazioni, senza interruzione o sospensione delle stesse e senza obbligo di comunicarlo all'Inps;;
- oltre i € 3.000: CUMULO PARZIALE con le prestazioni e con obbligo di preventiva comunicazione all'Inps.

PARTICOLARITÀ

Nel decreto interministeriale n. 83473 è previsto, al fine di assicurare la graduale transizione al nuovo sistema introdotto dal decreto in oggetto, che le Regioni e Province autonome possano concedere trattamenti di "Cig in deroga e Mobilità in deroga" anche in deroga ai criteri previsti dal decreto in esame, esclusivamente entro i limiti di spesa di 70 milioni di euro e comunque in misura non superiore al 5% delle risorse che il Ministero attribuirà alle singole Regioni e Province autonome. Gli effetti dei provvedimenti di concessione dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2014.

Il comma 6, dell'art.44 del D.Lgs n.148 del 23 settembre 2015, stabilisce che le Regioni e le Province autonome possono disporre la concessione di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del D.I. n.83473 del 1 agosto 2014, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero, in eccedenza a tale quota, disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla regione nell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n.228. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2015.

Il comma 304 dell'art. 1 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, stabilisce che le Regioni e province autonome possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di concessione della mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del D.I. n.83473 del 1 agosto 2014, in misura non superiore al 5% delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla regione nell'ambito dei piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2016.

Il comma 6-bis dell'art. 44 del D.Lgs. 148/2015 (aggiunto con il decreto legge n. 185/2016) stabilisce che le Regioni e le province autonome possono disporre per l'anno 2016 l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50% anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto interministeriale n.83473 citato (non più, quindi, nella misura del 5%) per la concessione di cassa integrazione e mobilità in deroga ovvero, in eccedenza a tale quota, disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali o delle risorse assegnate alla regione o alla provincia autonoma nell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione ai sensi dell'art.1, c.253, della Legge 24 dicembre 2012, n.228 destinandole preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di cui all'art.27 del D.L. 22 giugno 2012, n.83 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n.134. Il disposto dell'art. 6-bis sopracitato è efficace anche con riferimento ai provvedimenti di assegnazione delle risorse alle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano già emanati per gli anni 2014, 2015 e 2016 con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione da parte delle regioni e delle province autonome.